

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 303/36/2011

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In data 28.10.2010 il ricorrente Fa. Ba., in qualità di liquidatore e legale rappresentante della Società VNU Business Publications Italia s.r.l. in liquidazione con sede legale in Monza, chiede la nullità dell'iscrizione a ruolo di cui all'oggetto in quanto il ruolo non è mai stato notificato alla Società VNU Business Publications Italia s.r.l., della quale è liquidatore, come da:

- interrogazione del 23.07.2010 (ali. 3)
- estratto di ruolo del 25.10.2010 (ali. 6)

allegati in copia al ricorso.

Sostiene il ricorrente:

- che la Società Bias Group s.r.l. di Cinisello Balsamo è stata assorbita per fusione nella VNU Business Publications Italia s.r.l. di Monza con atto notarile del 09.11.2007 che la ricorrente VNU in data 29.06.2009, in veste di incorporante della Bias, ha ricevuto dall'Ufficio di Monza 2 l'avviso di irregolarità n. 06173450724 in relazione al controllo della dichiarazione Unico 2007 della Bias Group s.r.l. recante la contestazione del credito IVA posto in dichiarazione per l'anno 2006

che in data 16.07.2009 in merito presentava istanza di autotutela sull'avviso di irregolarità, dimostrando la correttezza dell'operato della Bias Group s.r.l.

che in data 23.07.2010 chiedeva all'Ufficio informazioni sulla pratica ricevendo copia dell'interrogazione all'anagrafe tributaria con indicato lo stato della partita presa a carico dal Concessionario, recante l'indicazione del codice cartella n. 068 2010 02678724 92 000, a tale data mai notificata

che in data 30.09.2010 presentava al Concessionario Equitalia il mod. VR 2010 al fine della richiesta a rimborso del credito IVA al 31.12.2009 per € 449.425,00 che in data 21.10.2010 l'Ufficio di Monza notificava provvedimento di sospensione del rimborso richiesto a causa dell'iscrizione a ruolo a carico della Bias di un debito IVA per € 403.768,08 da esito ex 54 bis D.P.R. n. 633/72 anno 2007 notificato il 14.07.2010

che in data 25.10.2010 da Equitalia otteneva copia di estratto di ruolo qui impugnato indicante i dati di una cartella di pagamento Omissis relativa all'anno 2006 conseguente al ruolo emesso dall'Ufficio n. 2010/300257 - reso esecutivo in data 04.03.2010 - consegnato a Equitalia Esatri s.p.a. in data 25.03.2010 comprendente imposta IVA, interessi, sanzioni pecuniarie e diritti di notifica. Tale estratto di ruolo non porta alcun dato relativo ad un'avvenuta notifica della cartella indicata.

In data 30.11.2010 gli viene notificata la cartella di pagamento n. 068 2010 02678724 92 000 che viene impugnata dalla ricorrente VNU Business Publications Italia s.r.l. in data 26.01.2011 e posta in atti del presente procedimento in data 08.02.2011, recante la contestuale richiesta di sospensione della riscossione della cartella.

In questo atto depositato, avente la funzione di ricorso integrativo, la ricorrente precisa che la notifica della cartella n. Omissis del 30.11.2010 in riferimento al provvedimento di sospensione del rimborso IVA datato 21.10.2010, rende illegittimo il ruolo (di cui all'estratto n. Omissis datato 25.10.2010) in quanto fondato sul presupposto dell'avvenuta notifica della cartella del 14.07.2010, ossia precedentemente la presentazione in data 30.09.2010 dei mod. VR di rimborso.

Osserva infine che in data 06.12.2010 l'Agenzia delle Entrate notificava alla ricorrente VNU Business Publications Italia avviso di irregolarità n. 11964470824 su Unico 2008, inerente il periodo d'imposta 2007, da cui emerge nell'utilizzo dei crediti un "credito da utilizzare in compensazione" IVA per € 449.525,00, includente anche il denegato credito IVA di € 290.631,00. Conclude il ricorso avverso la cartella evidenziando che il contestato credito IVA per € 290.631,00 è stato acquisito negli archivi dell'Agenzia delle Entrate.

In data 28.03.2011 la Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate di Monza e Brianza deposita comparsa di costituzione evidenziando l'inammissibilità del ricorso in quanto proposto direttamente contro il ruolo, prima della notifica della cartella di pagamento.

Controdeduce:

- circa la mancata notifica della cartella di pagamento, conseguente all'iscrizione a ruolo, espone che i termini di decadenza per la notifica della stessa, in quanto afferente l'annualità 2006, è il 31.12.2010, indi il ruolo è da considerarsi di per se titolo esecutivo la legittimità dell'iscrizione a ruolo si fonda sull'incontestato fatto che l'Unico 2006, presentato dalla Bias Group (incorporata), sia stato inviato telematicamente senza includere il mod. IVA

In data 28.04.2011 la Commissione con Ordinanza n. 88/36/11 sospende l'atto impugnato dando mandato al ricorrente di integrare il contraddittorio nei confronti di Equitalia Esatri.

In data 29.07.2011 parte ricorrente deposita copia di spedizione di "atto di integrazione del contraddittorio" inviato a mezzo posta le con raccomandata il 29.07.2011.

In data 05.08.2011 parte ricorrente chiede la riunione del presente procedimento rubricato al Rgr n. 14534/10 con i procedimenti di cui ai ricorsi:

- avverso l'avviso di sospensione al rimborso IVA anno 2009 n. 270204 depositato alla Segreteria della Commissione in data 25.11.2010 e rubricato ai Rgr n. 14535/10 - avverso la cartella di pagamento n. Omissis in materia di IVA anno 2007

In data 23.09.2011 parte ricorrente deposita memoria con la quale:

sull'inammissibilità del ricorso dovuta in quanto proposto prima della notifica della cartella di pagamento richiama Sentenza della Cassazione - n. 724/2010 - che consente il procedimento d'impugnazione contro il ruolo.

sostiene che la notifica della cartella di liquidazione ex art. 36 bis D.P.R. n. 600/72, di cui è analoga la liquidazione per l'IVA ex art. 54 bis D.P.R. n. 633/72, deve avvenire entro il secondo anno successivo - 2007 - alla presentazione della dichiarazione per l'anno 2006, ovvero entro il 31-12-2009. Indi è la notifica è tardiva.

sulla illegittimità del disconoscimento del credito IVA maturato nell'anno 2006 causato dalla mancata allegazione dei mod. IVA espone che il termine per la dichiarazione integrativa, per parità di trattamento fisco - contribuente, è dato dal 31 dicembre del quarto anno successivo alla presentazione della dichiarazione, indi entro il 31.12.2011. sul diritto al rimborso espone che la ricorrente Società ha provveduto a rettificare il credito IVA dichiarato con istanza motivata e documentata del 16.07.2009.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il Collegio rileva che il ricorso in esame è fondato sull'impugnazione dell'estratto del ruolo n. 2010/300257 recante la data del 25.10.2010, atto interno dell'Amministrazione

Finanziaria con la funzione di predisposizione della successiva cartella di pagamento non notificato al contribuente; indi non rientrante nella sfera degli atti impugnabili autonomamente in quanto non idoneo a produrre un'imposizione reale ove è ben ribadirlo , ancora non notificato.

Nel caso in esame l'"estratto del ruolo" è propedeutico ad un provvedimento impugnabile, ovvero la cartella di pagamento, rispetto al quale ha un evidente carattere strumentale e si inserisce nella sequenza procedimentale portante alla fase conclusiva del provvedimento di riscossione.

Per tale motivo il "ruolo", costituente in tale fase solo il presupposto della futura emissione della cartella, poteva essere impugnato solo in conseguenza della successiva notifica dell'estratto di ruolo, ovvero della cartella di pagamento.

In merito alle osservazioni di parte ricorrente, attinenti alla giurisprudenza della Cassazione, il Collegio osserva che l'estratto del ruolo può ben rientrare tra gli atti impugnabili, ex art. 19 del D.Lgs. n. 546/92, solo però qualora tale "estratto" sia stato regolarmente notificato e non sia divenuto invece conoscibile aliunde dal contribuente.

Il Collegio dichiara inammissibile il ricorso e condanna la Società ricorrente al pagamento delle spese di lite che liquida, in mancanza di nota spese, in complessivi € 2.000,00.

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in complessivi € 2.000,00.